

REGOLAMENTO (CEE) N. 2246/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1991

che indice una gara permanente per la vendita di uve secche sultanina del raccolto 1989 non trasformate per utilizzazioni specifiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3601/90⁽⁶⁾, tali prodotti destinati ad usi specifici da determinarsi sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3205/85 della Commissione⁽⁷⁾ prevede la vendita mediante gara di uve secche non trasformate per usi specifici;

considerando che gli organismi ammassatori greci detengono ancora circa 20 500 t di uve secche sultanina non trasformate del raccolto 1989; che tali prodotti non possono essere smerciati sul mercato del consumo umano tal quali senza rischiare di perturbarlo; che è peraltro opportuno prevedere che una parte rilevante di questi

prodotti formino oggetto di una gara permanente per la loro utilizzazione, quale è prevista dal regolamento (CEE) n. 3205/85;

considerando che l'importo della cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3205/85 dovrebbe essere fissato in funzione del prezzo di mercato dei prodotti destinati all'alimentazione umana;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi ammassatori greci indicati in allegato procedono alla vendita, mediante gara permanente, di un quantitativo massimo di 20 500 t di uve secche sultanina del raccolto 1989, in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 626/85 e (CEE) n. 3205/85.
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 5 agosto 1991 alle ore 13, ora locale.
3. La cauzione di trasformazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3205/85 è fissata a 45 ecu per 100 kg netti per le uve secche sultanina.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 54.

⁽⁷⁾ GU n. L 303 del 16. 11. 1985, pag. 6.

ALLEGATO

Elenco degli organismi ammassatori cui è fatto riferimento all'articolo 1 del presente regolamento

SULTANINA

1. KSOS, Kanari 24, Athina, Grecia.
 2. Enosis Georgicon Sineterismon Iracliou Critis, Iraclio Critis, Grecia.
 3. Enosis Georgicon Sineterismon Messaras, Mires Iracliou Critis, Grecia.
 4. Enosis Georgicon Sineterismon Monofatsiou, Assimi Iracliou Critis, Grecia.
-